

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx promossa da:

omissis - S.R.L. (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. omissis ;, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

BANCA(C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. omissis, elettivamente domiciliato in omissis

CONVENUTO/I

CESSIONARIA(C.F. omissis) rappresentato e difeso dall'avv. omissis, elettivamente domiciliato in omissis

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale del 20.6.2023

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

omissis S.r.l., la **Sig.ra ET** quale accomandataria di omissis sas di TE & C. (cancellata dal registro delle imprese) e la **Sig.ra MC**, quale accomandante della predetta società, con atto di citazione convenivano in giudizio **BANCA** per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito: a) in via principale, dichiarare, per tutte le causali esposte in narrativa, la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e l'inesistenza giuridica del contratto di garanzia meglio indicato in premessa; b) in via subordinata dichiarare l'intervenuta risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. di siffatto contratto di garanzia; c) dichiarare, per l'effetto e per le ulteriori ragioni argomentate in narrativa, priva di causa l'escussione di siffatta garanzia comunicata il 30.1.2017 e condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., la Banca convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva somma di euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) di proprietà della omissis s.r.l. indebitamente percepita, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto al saldo d) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nei punti da 1) a 14) della premessa del presente atto, l'illegittimità e la non debenza di tutti gli oneri, interessi e commissioni addebitate dalla Banca convenuta sui due conti correnti (nn. xxx e xxx) per cui è causa e, per l'effetto, determinare, anche a mezzo di espletamento di C.T.U. contabile, che sin da ora si richiede, l'esatto ed effettivo saldo dei medesimi rapporti; e) accertare e dichiarare la responsabilità della Banca convenuta, in relazione alle condotte illecite dalla stessa poste in essere e meglio descritte nei punti 15), 16) e 17) della premessa del presente atto, e, per l'effetto, condannare il medesimo Istituto di Credito al risarcimento, in favore di parte attrice, di tutti i danni dalla stessa subiti e subendi, in conseguenza delle anzidette condotte antiggiuridiche, quantificati nella somma di Euro 1.617.121,28, o nella diversa maggiore o minore misura che l'adito Tribunale riterrà giusto ed equo determinare, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e maggior danno ex art. 1224 c.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge”. Parte convenuta si costituiva ecependo in via pregiudiziale la litispendenza del presente giudizio rispetto a quello oggetto di gravame pendente dinnanzi la Corte di Appello di Roma tra le medesime parti (R.G. n. xxx); in via ulteriormente pregiudiziale, chiedeva dichiararsi il giudicato parziale per i capi non gravati della sentenza n. xxxx del Tribunale di Roma; quindi l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio della lite; dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle Sigg.re ET e MC; rigettare tutte le domande formulate perché infondate in fatto e in diritto.

CESSIONARIA del credito di **BANCA** verso la società omissis S.r.l. (doc. 27 di parte convenuta), si costituiva in giudizio facendo proprie tutte le istanze, eccezioni e deduzioni svolte dall'odierna convenuta, surrogandosi ad essa nel credito (docc. 2 ed E di parte convenuta).

Parte attrice opponeva l'inammissibilità dell'eccezione di litispendenza, essendo i due giudizi in diverso grado, nonché per difetto dei presupposti di identità di petitum e di causa petendi, di cui all'art. 39 c.p.c. In corso di giudizio, espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, con ordinanza del 16.05.2023, veniva disposta la separazione delle cause: per le domande relative alla richiesta di nullità/annullabilità, risoluzione per eccessiva onerosità del "contratto di garanzia meglio indicato in premessa" e di condanna alla restituzione della somma di € 1.500.000,00 era fissata udienza di precisazione delle conclusioni; mentre per le restanti domande (d'illegittima applicazione della commissione per la messa a disposizione fondi (DIF), anatocismo, jus variandi, nonché usura soggettiva, con conseguente richiesta di rideterminazione del saldo dei conti correnti; risarcimento del danno per le condotte illecite poste in essere dalla Banca per l'errata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia in ragione della sofferenza debitoria in cui versava il conto corrente, nonché per i maggiori oneri sopportati dall'attrice) veniva dichiarata la litispendenza tra il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Genova e quello sentenziato dal Tribunale di Roma con sentenza n. xxxx (pubblicata il 12.07.2021, sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Roma (R.G. n. xxxx), e veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo.

Il presente giudizio riguarda quindi solo le domande attinenti alla supposta atipica garanzia, domande non oggetto di domanda dinanzi al Tribunale di Roma e per le quali non può essere quindi fatto valere la litispendenza, né il giudicato parziale nella parte di sentenza non impugnata.

Deve subito sottolinearsi come parte attrice non abbia ben individuato il contratto che ritiene essere nullo o da risolvere per eccessiva onerosità sopravvenuta, facendo (un po' confusamente) riferimento all'insieme delle operazioni contrattuali realizzate da omissis. Ed infatti, nel momento in cui ha concluso, ha chiesto la declaratoria di nullità/risoluzione del "contratto di garanzia meglio indicato in premessa", senza poi nella suddetta premessa indicare nessuno specifico contratto.

Le attrici hanno richiamato genericamente l'avvenuto acquisto da parte di omissis di obbligazioni emesse dalla stessa Banca con il versamento di € 1.500.000,00, "costituendo la medesima somma in garanzia della suindicata linea di credito accesa sui due suindicati conti correnti" e con il delinearci così – in tesi difensiva - un'operazione anomala, priva di causa, costituente una vera e propria garanzia atipica e comunque nulla per mancanza di forma scritta e mancata consegna di copia del contratto; hanno inoltre ritenuto l'operazione eccessivamente onerosa e sbilanciata a favore della banca, da qui la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta: "va altresì rimarcato che i titoli hanno fruttato un totale, in base a quanto versato sul c/c n. 75680, di Euro 212.785,72 a fronte di oneri (interessi passivi e DIF sul solo c/c affidato per pari importo) alla data dell'8.2.2017 per Euro 487.619,91 sul c/c n. 75580 ed Euro 326.229,96 sul c/c n. 75680. Per cui, l'effettivo costo di tale affidamento è pari alla somma algebrica di tali tre valori, ovvero di Euro 1.026.635,59". La doglianza non è stata specificata nel corso del giudizio e risulta generica e poco individualizzata (quale contratto dovrebbe essere risolto? Quello di acquisto dei titoli? O quello di costituzione di pegno sugli stessi? O quale altro? e quale sarebbe la misura dell'onerosità sopravvenuta?)

Infine, l'ultima doglianza attorea è relativa al fatto che l'escussione della garanzia avvenuta il 31.1.2017 aveva violato la par condicio creditorum e per tale motivo era stata illegittima.

In rito

Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione di CM e TE nella loro qualità di socia accomandante la prima e accomandataria la seconda di omissis sas di TE & c., società cancellata, in quanto i contratti ai quali si fa riferimento in atto di citazione sono stati stipulati dalla sola omissis srl, unica legittimata quindi a formulare le relative domande di nullità o di risoluzione. Non risulta neppure in questo giudizio quale qualifica abbiano voluto azionare le due persone fisiche sopra citate. Ciò in realtà sconta la duplicazione di domande e una certa confusione e sovrapposizione di argomentazioni – che ha già visto l'ordinanza di declaratoria di litispendenza e cancellazione della causa dal ruolo nell'altro giudizio separato – tra il presente giudizio e quello già deciso dal Tribunale di Roma. Deve però necessariamente – e ancor di più vista la estrema genericità delle domande attoree – essere delimitato il perimetro del presente giudizio e quindi esclusa la legittimazione di omissis e omissis, quali socie della società

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

cancellata, per la mancanza in loro capo di una posizione giuridicamente tutelabile, espressa e posta alla base del *petitum* e della causa *petendi*. Sia il pegno sui titoli stipulato il 7.10.2009 a garanzia dell'apertura di credito di € 2.500.00,00 sia il pegno sulle somme depositate sul conto corrente 1696/80/497 sono stati stipulati da omissis srl: unico soggetto ad avere interesse giuridicamente rilevante a proporre cause di nullità o di invalidità relativamente a tali due contratti. Peraltro, come già accennato nell'ordinanza di questo giudice del 16 maggio 2023, il rapporto contrattuale 1696/80/497 non è neppure stato oggetto di censura da parte attrice, che infatti nel suo atto di citazione, non lo ha neppure citato.

Deve essere invece affermata la legittimazione dell'interveniente **CESSIONARIA**. Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto sostanziale controverso, nonostante il processo prosegua tra le parti originarie, il successore a titolo particolare può certamente intervenire per tutelare le sue ragioni in considerazione dell'estensione del giudicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. anche nei suoi confronti. Può intervenire - come è stato fatto nel caso di specie - per sostenere le ragioni di una delle parti, che in tal caso non ha più interesse ad essere nel presente giudizio in forza dell'avvenuta cessione del credito e che può essere estromessa con il consenso delle altre parti: può quindi fare proprie, com'è avvenuto, le difese del cedente.

Per quanto riguarda la titolarità del credito da parte dell'interveniente, **BANCA S.p.A.** ha ceduto il credito verso la omissis S.r.l. come da G.U. parte seconda n. 1 del 2 gennaio 2020 e nella stessa Gazzetta Ufficiale sono indicati i parametri che permettono di includere il presente rapporto tra i contratti ceduti. Deve quindi applicarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale: "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all' art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta". (Cassazione civile, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Si consideri, in proposito, che l'art. 58 TUB attribuisce alla pubblicazione su GU la funzione propria dell'art. 1264 c.c. rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica da parte dei debitori ceduti dal momento che, dalla data di pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.

A ciò si aggiunge che **BANCA S.p.A.** si è fusa per incorporazione nella **BANCA INCORPORANTE**. Come da atto di fusione a rogito Notaio omissis di Modena del 24 novembre 2022 rep. xxx/ racc. xxxx (Cfr. doc. 26): ciò ha comportato il subentro ex artt. 2504 e 2504 bis c.c. (anche se non risulta la formale costituzione di **BANCA INCORPORANTE**) e inoltre, ad ulteriore dimostrazione dell'effettività della cessione del credito, vi è la dichiarazione a firma della Dott.ssa omissis quadro direttivo di **BANCA INCORPORANTE** del 17 febbraio 2023 in relazione ai contratti di c/c 755/80 – 756/80 e 1696/80.(Cfr. doc. 27).

Vi è quindi la piena legittimazione di **CESSIONARIA**.

Nel merito

Come più volte sopra detto, l'attrice non è stata molto chiara nell'identificare i rapporti e le operazioni contrattuali che ritiene essere viziati da nullità, ma si è limitata a lamentare genericamente la nullità del "contratto di garanzia meglio indicato in premessa": contratto che però non è stato ben individuato. La omissis ha fatto riferimento confusamente ad una serie di rapporti e contratti che possono individuarsi nell'acquisto di obbligazioni per un importo di € 1.500.000,00 e la costituzione su tali titoli di garanzia a favore delle linee di credito costituite dalla medesima società sui due contratti di conto corrente xxx e xxx.

Dal canto suo **BANCA** (e poi **CESSIONARIA**) ha ben specificato e spiegato i diversi rapporti

- il 6 ottobre 2009 la omissis S.r.l. è stato stipulato con la **BANCA S.p.A.** il contratto di c/c n. xxxx (Cfr. doc. 3)
- il 6 ottobre 2009 la società omissis S.r.l. ha stipulato con la **BANCA S.p.A.** altro contratto di c/ n. 756/80/497 (Cfr. doc. 5)c
- il 6 ottobre 2009 la società omissis S.r.l. ha conferito l'incarico alla **BANCA S.p.A.** di aprire un deposito a custodia e amministrazione titoli (Cfr. doc. 7)
- con lettera/contratto del 7 ottobre 2009 la **BANCA S.p.A.** ha accordato alla omissis S.r.l. l'apertura di credito di € 2.200.000 utilizzabile in c/c (Cfr. doc. 9);

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- con lettera/contratto del 7 ottobre 2009 la omissis S.r.l. ha costituito sul titolo 453132 il pegno di € 1.500.000,00 a favore della **BANCA S.p.A.** a garanzia dell'apertura di credito di € 2.200.000 utilizzabile in c/c (Cfr. doc. 10);
- con scrittura del 15 aprile 2011 la **BANCA S.p.A.** ha accordato alla omissis s.r.l. l'aumento dell'apertura di credito fino a € 2.500.000 (Cfr. doc. 11);
- con scrittura del 15 aprile 2011 la omissis S.r.l. ha confermato il pegno a favore della **BANCA S.p.A.** a garanzia dell'apertura di credito di € 2.500.000 (Cfr. doc. 13);
- l'11 novembre 2011 la omissis S.r.l. ha ordinato la vendita titoli (Cfr. doc. 14);
- l'11 novembre 2011 la **BANCA S.p.A.** ha comunicato alla omissis S.r.l. la vendita titoli (Cfr. 15) con accredito sul conto di omissis, considerata la così ricavata somma "costituita in pegno a doc. nostro favore...in attesa di Vostre istruzioni circa il reimpiego di tale somma";
- l'11 novembre 2011 la omissis S.r.l. ha prenotato l'acquisto di obbligazioni (Cfr. doc. 16) sottoscrivendo l'acquisto di titoli (Cfr. doc. 17e doc. 18);
- il 20 gennaio 2014 la società omissis S.r.l. ha stipulato con **BANCA S.p.A.** il contratto di c/c n. 1696/80/497 (Cfr. docc. 20) sul quale è stato costituito un vincolo per le somme ivi giacenti, pari ad € 1.500.00
- il 20 gennaio 2014 omissis S.r.l. ha confermato a **BANCA S.p.A.** la costituzione del pegno su € 1.500.000 a favore della **BANCA S.p.A.** a valere sul contratto di c/c n. xxxx (Cfr. Docc. 22 e 24).
- con telegrammi del 15 dicembre 2016 la **BANCA S.p.A.** ha intimato il pagamento del debito, effettuando la compensazione tra il complessivo debito di omissis srl e quanto ricavato dall'escussione della garanzia pignorizia (Cfr. doc. 25).

Come può desumersi dalla documentazione e dalla specificazione dei diversi rapporti descritti da **BANCA** e poi da **CESSIONARIA**, non risulta essere stata costituita alcuna garanzia atipica, neppure con rapporti che, in verità, neppure omissis ha citato (ci si riferisce a tutte le vicende contrattuali relative al conto corrente xxxx).

Risulta dai documenti sopra citati come il pegno sia stato costituito su titoli di omissis srl a garanzia della linea di credito ad essa concessa; quindi, trasferito sulle somme ricavate dalla vendita dei titoli ed ancora costituito sulle somme depositate su altro conto corrente: tutte operazioni che in sé non presentano alcun profilo di illegittimità o nullità.

Si tratta di pegni che rientrano nella definizione prevista dall'art. 2784 c.c. e possibili, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche su saldo di c/c, senza che necessariamente si dia luogo ad un pegno irregolare: "Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare" (Sez. 1, Sentenza n. 16618 del 08/08/2016). omissis ha costituito il pegno sui titoli, quindi, quando ha deciso di venderli li ha venduti, costituendo il pegno su quanto ricavato (quindi sulla somma depositata sul conto corrente). Entrambe le due garanzie rispondono allo schema codicistico, anche nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

Tali pegni peraltro rispondono ad un interesse meritevole di tutela andando a prevedere una garanzia a tutela delle due linee di credito.

Tali contratti – di cui parte convenuta ha depositato i relativi documenti contrattuali – sono stati tutti sottoscritti da omissis e, diversamente da quanto affermato dall'attrice, l'art. 117 TUB non sanziona con la nullità la consegna di copia scritta del contratto, ma solo la violazione della necessaria forma, rispettata nel caso di specie con la regolare sottoscrizione.

Per quanto riguarda la dedotta violazione della par condicio creditorum non si ravvisa alcun interesse giuridicamente tutelabile ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice, essendo costei debitrice e non creditrice, soggetto che eventualmente avrebbe potuto lamentare l'asserita violazione della par condicio creditorum. Non risulta neppure – e manca completamente la relativa allegazione – che vi siano degli altri creditori al di fuori di **BANCA**.

È infondata anche la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, neppure chiarita dall'attrice nell'identificare quali elementi di onerosità si sarebbero verificati, sovrapponendo i frutti ricavati dalla vendita sui titoli (sui quali era costituito il pegno) con le spese e gli oneri vari pattuiti in relazione ai due contratti di conto corrente e alle relative linee di credito e neppure indicando quali eventi straordinari e imprevedibili si sarebbero verificati.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Per tali motivi la domanda le domande attoree devono essere rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, e come da seguente tabella, considerando che **CESSIONARIA** e **BANCA** si sono costituite nello stesso periodo e sono difese dallo stesso difensore.

Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati.

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità media

Fase Compenso

Fase di studio della controversia, valore massimo: € 3.191,00

Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 2.124,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00

Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00

Compenso tabellare € 10.763,00

Aumento del 10 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), € 1.076,30

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti, € 11.839,30

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

1. Dichiarò inammissibili le domande proposte da **TE** e **CM** quali socie della società (cancellata) omissis sas di **TE & c.** nei confronti di **BANCA**;

2. rigetta le domande proposte da omissis srl in persona del legale rappresentante nei confronti di **BANCA** srl

3. Condanna le attrici, in solido tra di loro, a rifondere le spese di lite di **BANCA** ed **CESSIONARIA** che liquida complessivamente in € 11.839,30 per compensi oltre 15% spese generali IVA e CPA

Genova, 2 novembre 2023

La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato